



Copia

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N° 205

OGGETTO: Destinazione per l'anno 2013 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione degli artt. 142 e 208 del d.lgs. n. 285/92 "nuovo codice della strada" successive modificazioni..

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE			
IL DIRIGENTE DI SETTORE Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole , in data 29.08.2013	L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Settembre, alle ore 20,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:		
Dott. Samuele PONTINO	Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data: 29.08.2013	Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Dott. Giuseppe DI BIASE	Laura Simona LUPU	Assessore	P
IL SEGRETARIO GENERALE Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000: in data 24.09.2013	Francesco MINERVA	Assessore	P
Dott.ssa Maria Teresa Oreste	Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
	Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
	Giovanni QUINTO	Assessore	P
		Assessore	

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Maria Teresa Oreste

LA GIUNTA

Il SINDACO, Dott. Ernesto LA SALVIA, su relazione del Dirigente ad interim, Dott. Samuele PONTINO su istruttoria del Vice comandante del Comando di Polizia Municipale dott. Francesco CAPOGNA, ha proposto l'adozione del seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con l'art. 40¹ della Legge 120/2010, nota come "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", sono state apportate modifiche al D.Lgs. n.° 285 del 30 aprile 1992, noto come "Nuovo Codice della Strada", agli artt. 142 e 208, comma 4, rispettivamente rubricati "Limiti di velocità" e "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", così come già emendati ex art. 53², comma 20, dalla Legge 23 dicembre 2000 n.° 388, denominata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Sulla base delle suddette modifiche, occorre che i singoli enti beneficiari dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.), sulla base delle predette norme, destinino annualmente quota parte dei proventi medesimi come di seguito specificato:

- vanno destinati alle finalità di cui all'art. 142, comma 12 ter C.d.S. (manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni), i proventi delle sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità, accertati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi di rilevamento o dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza;

¹ L. 29/07/2010, n. 120, Art. 40. (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»; c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia; d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.

4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

² Legge 23 dicembre 2000 n.° 388, denominata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; art. 53, comma 20, rubricato "Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni".

— - vanno destinati nella misura del 50% tutti gli altri proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le sotto quote di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 208, comma 4 del C.d.S., e in particolare:

a) in misura non inferiore a $\frac{1}{4}$ della suddetta quota del 50% ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a $\frac{1}{4}$ della suddetta quota del 50%, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature;

c) per la parte residua della quota, ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento nonché alla messa a norma e manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale; tale ultima parte dei proventi può essere inoltre destinata alla redazione dei Piani del Traffico, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, ai corsi di educazione stradale, alle misure di assistenza e previdenza per il personale appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia municipale e provinciale - ex art. 12, comma 1 lettere d/bis) ed e) -, ad assunzioni stagionali a progetto, a finanziamento di progetti di potenziamento per la sicurezza urbana e stradale, a progetti di potenziamento di servizi notturni e di prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature.

In merito a tale normativa, sono state emanate diverse pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, fra cui vanno segnalate le deliberazioni n. 104/2010/REG Regione Toscana e n. 025/2011/PAR Regione Veneto.

Sulla base delle norme sopra citate e degli elencati indirizzi interpretativi, sono state determinate le quote destinate alle finalità sopraindicate.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.º 23 del 29 aprile 2013, è stato approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2012.

Rilevato che

- il Rendiconto 2012 evidenzia i proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale per un ammontare di Euro 279.000,00 (al netto delle spese di procedura);

Ritenuto che, per l'anno in corso, la previsione di entrata derivante dalle oblazioni degli illeciti amministrativi relativi al codice della strada nonché dalle procedure coatte è prevista prudenzialmente in Euro 220.000,00, di cui il 50% = Euro 110.000,00 da destinare alle finalità in narrativa e il rimanente 50% = Euro 110.000,00 al bilancio dell'ente proprietario delle strade;

Visto, altresì, l'articolo 393 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada), che dispone specificatamente l'obbligo per gli enti locali di predisporre nel proprio bilancio apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti;

Richiamata l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 426/2000³, con la quale è stata dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.208 comma. 2º lett. a) e comma 4º del decreto legislativo n. 285/92 e successive modificazioni, nella parte in cui destina parte dei proventi all'assistenza e previdenza in favore della polizia municipale;

Rilevato che è intendimento di questa amministrazione dare applicazione alle norme sopra richiamate determinando per l'anno 2013 le quote da destinare alle richiamate finalità;

Dato atto che il Dirigente del Settore P.M. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il dirigente del Settore Finanze ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, D.lgs. 267/2000;

³ Corte cost. (Ord.), 17/10/2000, n. 426; E' infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 97 e 3 cost., dell'art. 208 commi 2 lettera a) e 4 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c. strad.), modificato dall'art. 109 d.lg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Il legislatore, infatti, non ha istituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al c. strad., a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi espressamente riconosciuta, a specifiche finalità. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse, ma non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, sicché è escluso possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale è sempre svolta nell'interesse obbiettivo dell'ente ed è soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed è vincolata, o, al più, qualificata da discrezionalità meramente tecnica.

Visti gli artt. 48 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente, sulla competenza della giunta e sulla immediata eseguibilità della deliberazione;

Considerato che nel redigendo bilancio di previsione 2013 sono previste entrate per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per € 220.000,00;

Considerato, quindi, che occorre destinare € 110.000,00 per le finalità previste dagli artt. 142 e 208 del D. Lgs. N. 285/92;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di destinare per l'anno 2013 la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al D.Lgs. 285/1992 alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 dello stesso Decreto Legislativo e secondo le quote di seguito riportate;

cap.	Descrizione	Art. 208 c. 4 Lett. a)	Artt. 208 c.4 Lett. b) + 142	Art. 208 c.4 Lett. c)	% Percentuali
Somme vincolate capitoli					
Ass. d'uff 169.00	a. 1 manutenzione della segnaletica stradale	1. Manutenzione dissuasori mobili 2. Manutenzione semafori 3. Lavaggio attraversamenti pedonali TOTALE € 10.000,00			54,55 % € 60.000,0
Ass. d'uff 442.02	a. 2 sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma segnaletica stradale	1 Potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale. 2. Potenziamento barriere mobili TOTALE € 50.000,00			
488.00	b Noleggio automezzi, mezzi e attrezzature polizia municipale		1. Noleggio apparecchiature e mezzi TOTALE € 23.579,00		32,18 %
Ass. d'uff 470.00	c Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.		1. Taratura Velox 2. Omologazione Alcool test TOTALE € 2.000,00		€ 35.400,0
Ass. d'uff 442.03	d Acquisto di mezzi e attrezzature polizia		Acquisti vari (gessetti, nastri, fiaccole, dispositivi luminosi, bindelle, segnali luminosi, fotocamere, segnaletica cartacea ecc) TOTALE € 9.821,00		
Ass. d'uff 440.06	Misure di assistenza e di previdenza per il personale			€ 12.100,00	13,27 %
Ass. d'uff 442.07	e. 1 Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli Fornitura beni			Acquisto tagliandi disabili € 500,00	€ 14.600,0
Ass. d'uff 466.07	e. 2 Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli Fornitura servizi			1. Ammod. stalli Disabili € 2.000,00	
TOTALE				€ 110.000,00	

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;

- 3) Di dare atto che tali somme concorrono al finanziamento delle spese per le finalità indicate ex lege;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del settore di Polizia Municipale e al Dirigente del Settore Finanze per i provvedimenti consequenziali;
- 5) Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alle organizzazioni Sindacali Aziendali;
- 6) Di dare atto che all'effettiva spesa relativa alle percentuali di cui sopra si procederà solo dopo il materiale introito delle somme, decurtate dalle spese di riscossione;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato del bilancio di previsione 2013;
- 8) Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

Ernesto La Salvia

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all' Albo Pretorio on – line del Comune di Canosa di Puglia per
15 giorni consecutivi dal - 3 DIC. 2013 al 17 DIC. 2013
al n. 2054 ex art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, li - 3 DIC. 2013

Istruttore Amministrativo
Donato FASANELLI

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

Istruttore Amministrativo
Donato FASANELLI

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

Istruttore Amministrativo
Donato FASANELLI